



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 13-2026 del 13 febbraio 2026

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Definizioni.....	1
Articolo 2 - Finalità e principi generali.....	1
TITOLO II - INDIRIZZO, GESTIONE E CONTROLLO	2
Capo I - Organi del CREA.....	2
Articolo 3 - Assetto e funzioni degli Organi	2
A) Il Presidente.....	2
B) Il Consiglio di Amministrazione	2
C) Il Consiglio Scientifico.....	3
D) Il Collegio dei Revisori dei conti.....	5
Capo II - Direzione Tecnico Scientifica	5
Articolo 4 - Nomina del Direttore Tecnico Scientifico.....	5
Articolo 5 - Articolazione della Direzione Tecnico Scientifica	6
Capo III - Centri di ricerca	6
Articolo 6 - Autonomia scientifica e gestione dei Centri di ricerca	6
Articolo 7 - Articolazione dei Centri di ricerca.....	6
Articolo 8 - Giunta dei ricercatori e tecnologi	7
Articolo 9 - Direttore del Centro di ricerca	8
Capo IV - Amministrazione centrale.....	10
Articolo 10 - Articolazione della Direzione Generale, delle Direzioni di livello generale, degli Uffici dirigenziali di secondo livello	10
Articolo 11 - Nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti di livello generale.....	10
Articolo 12 - Nomina dei Dirigenti di seconda fascia.....	11
Articolo 13 - Funzioni del Direttore Generale	12
Articolo 14 - Funzioni dei Dirigenti di livello generale.....	12
Capo V - Valutazione ed etica	13
Articolo 15 - Valutazione e responsabilità.....	13
Articolo 16 - Comitato etico	13
TITOLO III - STRUMENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA	13
Articolo 17 - Ambito di riferimento	13
Articolo 18 - Associatura del personale di ricerca	13

Articolo 19 - Borse di studio e contratti di ricerca.....	14
Articolo 20 - Dottorati di ricerca.....	14
Articolo 21 - Mobilità internazionale, Alta formazione, soggiorni studio, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica e attività didattica per le professioni del settore agroalimentare	14
Articolo 22 - Patrocini, premi e utilizzo del nome e del logo	14
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15
Articolo 23 - Disposizione transitoria per le misure organizzative approvate con il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove non diversamente disposto, si intende per:
 - a) CREA: il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, istituito con D.Lgs. 29 ottobre n. 454 e così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) STATUTO: lo Statuto del CREA adottato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - c) MINISTERO: il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
 - d) PTA: il Piano Triennale di Attività, di cui all'art. 14 dello Statuto;
 - e) DVS: il Documento di Visione Strategica decennale con i relativi aggiornamenti, di cui all'art. 14 dello Statuto;
 - f) PIAO: il Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
 - g) CENTRI DI RICERCA: le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca, sperimentazione e servizio individuate e definite dal Consiglio di Amministrazione del CREA nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - h) DTS: la Direzione Tecnico Scientifica;
 - i) STRUTTURE DELLA RETE DI RICERCA: i Centri di ricerca, la DTS e ogni altra unità organizzativa di supporto all'attività scientifica nazionale e internazionale del CREA;
 - j) AMMINISTRAZIONE: la struttura diretta dal Direttore Generale e articolata in due Direzioni di livello generale e in Uffici dirigenziali di secondo livello;
 - k) DG: la Direzione Generale;
 - l) RICERCA SCIENTIFICA: le attività di ricerca volte alla produzione e alla disseminazione di conoscenza originale e all'avanzamento dello stato del sapere consolidato, sottoposte alla verifica nell'ambito di riferimento della comunità scientifica;
 - m) RICERCA ISTITUZIONALE: le attività di ricerca svolte in conformità a un mandato istituzionale, iscritto nella legge istitutiva, nello Statuto o in atti amministrativi di alto livello, che producono, sulla base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze scientifiche del proprio personale, beni di interesse del Governo, del Ministero vigilante, di altri Ministeri e istituzioni, delle comunità scientifiche o dei cittadini;
 - n) TERZA MISSIONE: l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico, culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze;
 - o) SMVP: il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA.

Articolo 2 - Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e dell'art. 17 dello Statuto, definisce l'organizzazione complessiva e il funzionamento del CREA. I criteri generali di organizzazione si ispirano ai principi indicati all'art. 4 dello Statuto.

TITOLO II - INDIRIZZO, GESTIONE E CONTROLLO

Capo I - Organi del CREA

Articolo 3 - Assetto e funzioni degli Organi

A) Il Presidente

Il Presidente è responsabile delle attività dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione, come previsto dall'art. 6 dello Statuto. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale di un Ufficio di Presidenza, di livello non dirigenziale, avente anche competenze di Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

B) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente come previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Procedura di nomina del componente interno del Consiglio di Amministrazione

- a) Le elezioni vengono indette con decreto del Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, per lo svolgimento delle procedure elettorali, nomina una Commissione composta da tre componenti, individuati tra il personale in servizio, che non siano parte dell'elettorato passivo.
- b) Il Consiglio di Amministrazione in carica, delibera le modalità di svolgimento delle elezioni. Le modalità devono garantire l'identificazione dell'elettore in quanto avente diritto al voto e la segretezza del voto. Le procedure elettorali sono svolte tramite l'utilizzo di supporti informatici.
- c) L'elettorato attivo è costituito dai ricercatori e tecnologi dell'Ente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, mentre l'elettorato passivo è costituito dai soli ricercatori e tecnologi dell'Ente in servizio a tempo indeterminato. I Direttori dei Centri di ricerca non fanno parte né dell'elettorato attivo né dell'elettorato passivo. I componenti interni del Consiglio Scientifico sono esclusi dall'elettorato passivo. Il componente interno del Consiglio di Amministrazione può far parte dell'elettorato passivo solo se ha svolto un solo mandato.
- d) Le candidature sono individuali e ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
- e) È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i candidati in posizione di *ex aequo*, entro cinque giorni dallo scrutinio.
- f) Il Presidente, a conclusione della procedura, comunica al Ministero il nome del componente eletto per la successiva procedura di nomina.
- g) In caso di cessazione dal servizio, o in tutti i casi in cui sia necessario sostituire il componente eletto, il Presidente indice nuove elezioni.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, con funzioni consultive, il Direttore Generale ed il Direttore Tecnico Scientifico. Assistono altresì i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958 n. 259. Il Consiglio può richiedere l'intervento in seduta dei Direttori e/o dei Dirigenti competenti per specifiche materie e limitatamente alla trattazione delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma presso la sede legale del CREA. Riunioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate in caso di effettiva urgenza o su richiesta motivata di almeno due componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, e la relativa documentazione, sono trasmessi almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il termine per l'avviso di convocazione può essere ridotto a due giorni in caso di riunioni straordinarie, per motivi di urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sono impossibilitati a partecipare ad una riunione ne informano preventivamente il Segretario e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative. La mancata partecipazione di un componente ai lavori, che si protragga per tre sedute consecutive ostacolando la funzionalità dell'Organo, è comunicata dal Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per le decisioni conseguenti.

Per le riunioni del Consiglio possono essere utilizzati strumenti di videoconferenza ove sia assicurata la massima riservatezza delle comunicazioni e consentita a tutti i partecipanti la possibilità immediata di: visione degli atti, intervento nella discussione, scambio dei documenti, votazione e approvazione del verbale. In questo caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per l'approvazione delle Delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CdA. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate da un dipendente assegnato all'Ufficio di Presidenza, nominato dal Direttore Generale, sentito il Presidente.

Per le materie relative alla gestione dell'Ente, le Delibere sono adottate su proposta del Direttore Generale.

La pubblicità delle Delibere è assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione contenente il nome degli intervenuti, una rappresentazione degli argomenti discussi e delle opinioni espresse, e le determinazioni assunte all'esito delle votazioni, viene presentato e approvato nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le relative Delibere vengono numerati progressivamente e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun componente del Consiglio, il Direttore Generale e il Direttore Tecnico Scientifico possono richiedere, durante la riunione, che siano inseriti a verbale il testo integrale del proprio intervento e, per i componenti del Consiglio la propria dichiarazione di voto.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto un comunicato relativo alle decisioni assunte, portato tempestivamente a conoscenza del personale dell'Ente con mezzi telematici.

Gli atti del Consiglio di Amministrazione sono conservati, a cura del Segretario, presso l'Ufficio di Presidenza come pure gli atti del Presidente. Il Segretario cura anche la pubblicità degli atti.

Il Consiglio di Amministrazione può dettare, con proprio atto, ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

C) Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico svolge funzioni propositive di visione strategica nonché funzioni consultive in materia di programmazione e di disamina di argomenti che riguardano l'attività di ricerca del CREA come previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Procedura di nomina dei componenti interni del Consiglio Scientifico

- a) Le elezioni vengono indette con decreto del Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Scientifico. Il Presidente, per lo svolgimento delle procedure elettorali, nomina una Commissione elettorale composta da tre componenti individuati tra il personale del CREA che non siano parte dell'elettorato passivo.

- b) Il Consiglio di Amministrazione in carica delibera le modalità di svolgimento delle elezioni. Le modalità devono garantire l'identificazione dell'elettore avente diritto al voto e la segretezza del voto. Le procedure elettorali sono svolte tramite l'utilizzo di supporti informatici.
- c) L'elettorato attivo è costituito dai ricercatori e tecnologi dell'Ente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, mentre l'elettorato passivo è costituito dai soli ricercatori e tecnologi dell'Ente in servizio a tempo indeterminato. I Direttori dei Centri di ricerca non fanno parte né dell'elettorato attivo né dell'elettorato passivo. I componenti interni del Consiglio di Amministrazione sono esclusi dall'elettorato passivo. I componenti interni del Consiglio Scientifico possono far parte dell'elettorato passivo solo se hanno svolto un solo mandato.
- d) Le candidature sono individuali e ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
- e) Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i candidati in posizione di *ex aequo*, entro cinque giorni dallo scrutinio.
- f) Il Presidente, a conclusione della procedura, comunica al Ministero i nomi dei componenti eletti per la successiva procedura di nomina.
- g) In caso di cessazione dal servizio, o in tutti i casi in cui sia necessario sostituire il componente eletto, il Presidente indice nuove elezioni.

Funzionamento del Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei componenti, di norma presso la sede legale dell'Ente. Riunioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate in caso di effettiva urgenza o su richiesta motivata di almeno tre componenti.

Per le riunioni del Consiglio possono essere utilizzati strumenti di videoconferenza ove sia assicurata la massima riservatezza delle comunicazioni e consentita a tutti i partecipanti la possibilità immediata di: visione degli atti, intervento nella discussione, scambio dei documenti, votazione e approvazione del verbale. In questo caso il Consiglio Scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, e la relativa documentazione, sono trasmessi almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il termine per l'avviso di convocazione può essere ridotto a due giorni in caso di riunioni straordinarie, per motivi di urgenza.

Il Consiglio Scientifico è validamente costituito con la presenza di tre componenti oltre al Presidente. I componenti del Consiglio Scientifico che sono impossibilitati a partecipare ad una riunione ne informano preventivamente il Segretario e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative. La mancata partecipazione ai lavori del Consiglio di un componente, che si protragga per almeno tre sedute consecutive ostacolando la funzionalità dell'Organo, è comunicata, per il tramite del Presidente, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per le decisioni conseguenti.

Le elaborazioni e i pareri del Consiglio Scientifico sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Tecnico Scientifico.

Il Consiglio Scientifico può invitare alle sedute i Direttori dei Centri di ricerca, le Giunte dei ricercatori e tecnologi, i Dirigenti o altri esperti anche esterni all'Ente. La partecipazione alle sedute può essere limitata al tempo necessario per la discussione di singoli punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Scientifico si avvale di un Segretario, nominato dal Direttore Generale e individuato nell'ambito della Direzione Tecnico Scientifica, sentito il Presidente.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Scientifico contenente il nome degli intervenuti, una rappresentazione degli argomenti discussi e delle opinioni espresse, e le determinazioni assunte all'esito delle votazioni, viene presentato e approvato nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun componente del Consiglio Scientifico può richiedere, durante la riunione, che siano inseriti a verbale il testo integrale del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Scientifico viene trasmesso dal Segretario ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico e le relative decisioni e pareri vengono numerati progressivamente e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Delle sedute del Consiglio Scientifico è redatto un comunicato delle decisioni assunte e dei pareri espressi che è portato tempestivamente a conoscenza del personale dell'Ente per via telematica.

Gli atti del Consiglio Scientifico sono conservati, a cura del Segretario, presso la Direzione Tecnico Scientifica. Il Segretario cura anche la pubblicità degli atti.

Il Consiglio Scientifico può dettare, con proprio atto, ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

D) Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice civile, all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 9 dello Statuto.

Il Collegio stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Collegio, per lo svolgimento delle sue funzioni ed attività, si avvale di un Segretario, nominato dal Direttore Generale tra i dipendenti dell'Ente, e del supporto degli Uffici dell'Amministrazione.

Gli atti del Collegio sono conservati dal Segretario con le modalità dallo stesso indicate.

Capo II - Direzione Tecnico Scientifica

Articolo 4 - Nomina del Direttore Tecnico Scientifico

1. La Direzione Tecnico Scientifica è diretta da un Direttore Tecnico Scientifico individuato, previo Avviso pubblico, tra persone con alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative nell'ambito dei settori di competenza dell'Ente.
2. La valutazione dei candidati è affidata a una Commissione composta da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di cinque, esperti nei settori di interesse del CREA. I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento. I candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere un colloquio con il Presidente del CREA. In esito ai colloqui, e sentito il parere del Consiglio Scientifico, il Presidente propone il nome del candidato prescelto al Consiglio di Amministrazione. In assenza di motivi ostativi, il Direttore Tecnico Scientifico è nominato con decreto del Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.
3. Il contratto del Direttore Tecnico Scientifico ha durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Nel contratto di lavoro sono indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, la sede, il trattamento economico, gli obiettivi generali e il riferimento al SMVP rispetto ai criteri di valutazione.
5. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è definito con delibera del Consiglio di Amministrazione. Parte di esso è collegato alla valutazione individuale.
6. In caso di cessazione dell'incarico prima del termine, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un facente funzione, scelto tra i Dirigenti di ricerca o Dirigenti tecnologici di ruolo dell'Ente. L'incarico del facente funzione ha durata limitata alla conclusione della procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Il trattamento economico erogato al facente funzione è il medesimo stabilito per il Direttore Tecnico Scientifico.
8. L'incarico di Direttore Tecnico Scientifico può essere revocato con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza, nei casi stabiliti dalla legge o in conseguenza di:
 - a) valutazione negativa rilevata applicando i criteri definiti nel SMVP ed espressa dal Consiglio di Amministrazione. L'atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al Direttore un contraddittorio in relazione alla valutazione negativa attribuitagli;
 - b) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Articolo 5 - Articolazione della Direzione Tecnico Scientifica

1. La Direzione Tecnico Scientifica ha funzioni di coordinamento tecnico-scientifico e tecnologico delle attività di ricerca del CREA e svolge i compiti previsti dall'art. 11 dello Statuto.
2. La Direzione Tecnico Scientifica si articola in Uffici dirigenziali di secondo livello, con competenze esclusive in materia di progettazione e supporto all'attività di ricerca scientifica nazionale e internazionale del CREA, di trasferimento tecnologico, di monitoraggio delle attività sperimentali svolte presso le aziende agrarie, di ricerca istituzionale e di Terza missione.
3. Nell'ambito della Direzione Tecnico Scientifica possono essere istituite Unità di livello non dirigenziale per lo svolgimento di specifiche funzioni tecnico professionali. Le relative funzioni sono definite con apposito Regolamento e assegnate, con decreto del Direttore Generale, ad unità di personale in possesso di comprovata e documentata competenza, esperienza e qualificazione professionale. L'incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Nell'ambito degli Uffici dirigenziali di secondo livello possono essere istituiti Settori per ambiti di attività. Le relative funzioni sono definite con apposito Regolamento e assegnate, con decreto del Direttore Generale, ad unità di personale in possesso di comprovata e documentata competenza, esperienza e qualificazione professionale. L'incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Capo III - Centri di ricerca

Articolo 6 - Autonomia scientifica e gestione dei Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca, nell'ambito della missione a ciascuno assegnata, hanno autonomia scientifica nella definizione dei contenuti e degli obiettivi delle attività di ricerca in coerenza con i documenti programmatici e di indirizzo, nel rispetto delle disposizioni previste dagli atti regolamentari e dalle direttive dell'Ente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali assegnate.
2. Le attività sono svolte garantendo l'autonomia scientifica dei ricercatori e tecnologi, nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.
3. Le attività amministrative dei Centri di ricerca sono condotte nel rispetto dei principi e dei Regolamenti definiti dall'Ente. Al fine di assicurare uniformità, coerenza applicativa e armonizzazione tra i Centri, la Direzione Generale assicura il coordinamento delle procedure relative all'affidamento degli incarichi di responsabilità e al reclutamento del personale a tempo determinato nonché l'omogenea applicazione degli istituti previsti dal CCNL di comparto.

Articolo 7 - Articolazione dei Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca sono articolati in una o più sedi di pari livello, di cui una è individuata come sede amministrativa. La costituzione, l'articolazione e la soppressione delle sedi, al fine di garantire una maggiore funzionalità dei Centri, sono stabilite con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri del Consiglio Scientifico, del Direttore Generale e del

Direttore Tecnico Scientifico. Quest'ultimo si raccorda con i Direttori dei Centri di ricerca e con le Giunte dei ricercatori e tecnologi interessati, per l'acquisizione di osservazioni. La proposta di costituzione, articolazione e soppressione di sedi può avvenire anche su istanza dei Direttori dei Centri, acquisito il parere delle Giunte dei ricercatori e tecnologi.

2. Ad ogni Centro di ricerca, con decreto del Direttore Generale, sono assegnati, oltre al personale, gli immobili, i laboratori, i magazzini, le aziende agricole e annessi - di seguito, beni in dotazione - ritenuti funzionali allo sviluppo delle attività di ricerca scientifica, tecnologica, istituzionale e di Terza missione.
3. All'interno della medesima sede o tra sedi diverse, appartenenti allo stesso Centro o a Centri differenti dell'Ente possono essere costituiti Gruppi di ricerca, che rappresentano aggregazioni funzionali di ricercatori e tecnologi aventi lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare attività di ricerca multidisciplinari. Per l'attività di ricerca e il conseguente supporto amministrativo, gli stessi dipendono dal Centro di afferenza, mentre per la salute e la sicurezza dipendono dal Centro sede di lavoro. Le modalità di costituzione, composizione, funzionamento e coordinamento dei Gruppi di ricerca sono disciplinate con Regolamento approvato dal Direttore Tecnico Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico.
4. Le sedi e i beni in dotazione, dichiarati dai Direttori dei Centri di ricerca non più funzionali alle attività, previo parere della Giunta dei ricercatori e tecnologi, nelle more di una nuova destinazione o assegnazione, possono essere prese in carico dalla Direzione Generale con proprio atto.
5. Nelle aziende agricole si svolgono le attività funzionali alla missione istituzionale dell'Ente. Pertanto, in coerenza con l'art.19, comma 4 dello Statuto, le aziende agricole dell'Ente possono essere destinate:
 - a) all'attività di ricerca e sperimentazione;
 - b) allo svolgimento di attività produttive coerenti con le finalità istituzionali e finalizzate alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente, anche attraverso l'utilizzo dei prodotti derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione.
6. La gestione delle aziende è affidata al Direttore del Centro di ricerca a cui sono assegnate, in raccordo con gli indirizzi del Direttore Tecnico Scientifico. La gestione delle aziende di cui al comma 4 del presente articolo, è affidata alla competente Direzione di livello generale. L'Amministrazione fornisce supporto amministrativo alle aziende per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del Codice civile.
7. Per ciascuna sede in cui si articola il Centro di ricerca, ad eccezione della sede scelta dal Direttore come sua sede principale di lavoro, può essere nominato un Referente. Il Referente di sede, scelto tra il personale di ruolo, previo interpello interno, coadiuva il Direttore in tutte le attività scientifiche e tecniche fornendo un raccordo con la sede amministrativa del Centro di ricerca.
8. Per ciascuna azienda in cui si articola il Centro di ricerca, può essere nominato un Referente aziendale, scelto tra personale di ruolo previo interpello interno. Il Referente aziendale garantisce la gestione operativa dell'azienda agricola e/o zootecnica del Centro, coordinando le attività produttive e di supporto alla ricerca.
9. Per ciascun Centro di ricerca, è nominato un Responsabile amministrativo, scelto tra personale di ruolo previo interpello interno, che cura e sovrintende l'attività amministrativa del Centro in collaborazione e secondo le direttive dell'Amministrazione. Il Responsabile amministrativo è nominato dal Direttore Generale.

Articolo 8 - Giunta dei ricercatori e tecnologi

1. Con provvedimento del Direttore del Centro di ricerca viene nominata la Giunta dei ricercatori e tecnologi, organismo collegiale di rappresentanza della comunità di ricerca, con compiti di orientamento e programmazione dell'attività scientifica a supporto delle decisioni del Direttore del Centro. In particolare, la Giunta esprime pareri, proposte e osservazioni con riferimento a:

- a) programmazione delle attività di ricerca scientifica, istituzionale e di Terza missione;
 - b) costituzione e funzionamento dei Gruppi di ricerca, favorendo l'interdisciplinarietà tra le Strutture della Rete di Ricerca e altre Istituzioni scientifiche;
 - c) utilizzo e valorizzazione delle risorse scientifiche, strumentali e infrastrutturali;
 - d) fabbisogni di personale tecnico-scientifico e sviluppo delle competenze nel rispetto dei documenti di programmazione dell'attività di ricerca dell'Ente;
 - e) promozione della qualità scientifica, dell'integrità della ricerca e delle buone pratiche.
2. La Giunta è composta dal Direttore del Centro che la presiede e da sei componenti eletti tra i ricercatori e tecnologi del Centro di ricerca, anche a tempo determinato. Alla scadenza del relativo contratto la nomina di questi ultimi si intende decaduta. Nella Giunta deve essere garantita, per quanto possibile, una adeguata rappresentanza delle sedi del Centro di ricerca e, ove possibile, un equilibrio tra profili, livelli e genere.
 3. La Giunta dura in carica quattro anni. I componenti possono svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi nello stesso Centro. Le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti delle Giunte sono disciplinate con provvedimento del Direttore Generale.
 4. La Giunta si dota di un Segretario per gli adempimenti necessari al suo funzionamento e per la verbalizzazione delle sedute. Il Segretario viene individuato tra il personale del Centro.
 5. La Giunta dei ricercatori e tecnologi si riunisce su convocazione del Direttore del Centro o su richiesta della maggioranza dei componenti, anche utilizzando strumenti di videoconferenza, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.
 6. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno definito dal Direttore del Centro previa consultazione dei componenti, è trasmesso dal Segretario ai medesimi, cinque giorni prima della data della riunione, salvo motivi di urgenza, unitamente alla documentazione relativa. La convocazione è trasmessa per conoscenza al personale del Centro. La Giunta assume le decisioni a maggioranza. Il verbale, entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione, viene inviato al personale del Centro e alla DTS.
 7. Le Giunte dei ricercatori e tecnologi di tutti i Centri si riuniscono congiuntamente per la discussione di argomenti di interesse generale almeno una volta l'anno, su convocazione del Direttore Tecnico Scientifico.
 8. In caso di cessazione o decadenza del Direttore, la Giunta resta in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza.
 9. Le Giunte dei ricercatori e tecnologi possono chiedere di essere audite dal Direttore Tecnico Scientifico per la trattazione di argomenti specifici.
 10. La partecipazione alle Giunte dei ricercatori e tecnologi non dà diritto ad alcun compenso.

Articolo 9 - Direttore del Centro di ricerca

1. Ciascuno dei Centri di ricerca è diretto da un Direttore, al quale viene affidata la responsabilità della gestione tecnico-scientifica e organizzativa.
2. Il Direttore viene individuato previo Avviso pubblico, tra persone di alto profilo scientifico, aventi anche competenze tecnico-organizzative nei settori di interesse del CREA.
3. La valutazione dei candidati è affidata ad una Commissione, composta da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di cinque. I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento. I candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere un colloquio con il Presidente del CREA. In esito ai colloqui, il Presidente propone il nome del candidato prescelto al Consiglio di Amministrazione. In assenza di motivi ostativi, il Direttore è nominato con decreto del Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore dura in carica quattro anni. Per motivate esigenze dell'Ente e coerentemente ai principi di trasparenza, selettività ed in linea con le norme anticorruzione, l'incarico è rinnovabile una sola volta. Non possono essere svolti più di due mandati nel medesimo Centro, anche se svolti a seguito di procedure distinte.
5. Nel contratto di lavoro sono indicati l'oggetto dell'incarico, la sede, la durata, gli obiettivi generali, il riferimento al SMVP per i criteri di valutazione e il trattamento economico.
6. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è definito con delibera del Consiglio di Amministrazione e può essere articolato in più fasce definite in funzione della complessità del Centro, riferita alle risorse finanziarie e patrimoniali gestite, alla consistenza del personale e all'articolazione territoriale. Parte di esso è collegato alla valutazione individuale.
7. In caso di cessazione dell'incarico prima del termine, il Presidente, su proposta del Direttore Generale e sentito il Direttore Tecnico Scientifico, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un facente funzione tra i Dirigenti di ricerca e Dirigenti tecnologici di ruolo. L'incarico del facente funzione ha durata limitata alla conclusione della procedura di cui al comma 3 del presente articolo. Il trattamento economico erogato al facente funzione è il medesimo stabilito per il Direttore del Centro di ricerca.
8. L'incarico di Direttore del Centro di ricerca può essere revocato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza del quadriennio, nei casi stabiliti dalla legge o in conseguenza di:
 - a) valutazione negativa rilevata applicando i criteri definiti nel SMVP ed espressa dal Consiglio di Amministrazione. L'atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al Direttore un contraddittorio in relazione alla valutazione negativa attribuitagli;
 - b) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

I Direttori decadono in caso di riorganizzazione dell'Ente.

9. Nel limite delle risorse assegnate e delle disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, oltre che di quelle legislative e contrattuali vigenti, il Direttore:
 - a) indirizza e favorisce le attività di ricerca scientifica, istituzionale e di Terza missione del Centro di ricerca di cui è responsabile, operando in raccordo con la DTS;
 - b) partecipa alla redazione del DVS e del PTA del CREA e dei relativi aggiornamenti, consultando la Giunta dei ricercatori e tecnologi;
 - c) attua gli atti correlati alla gestione del bilancio dell'Ente per la parte di competenza del Centro di ricerca, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - d) autorizza le missioni del personale afferente al Centro di ricerca;
 - e) in relazione al Piano di fabbisogno di personale, sentita la Giunta dei ricercatori e tecnologi, formula una proposta al Direttore Generale in riferimento al personale tecnico-scientifico e amministrativo, con l'indicazione delle competenze;
 - f) gestisce le procedure relative ai titoli di proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico e stipula i relativi contratti secondo le disposizioni dettate da apposito Regolamento sulla Proprietà Intellettuale;
 - g) provvede alla gestione del personale assegnato al Centro di ricerca secondo le indicazioni fornite dalla Amministrazione centrale e provvede alle procedure di assunzione, inclusa la stipula dei contratti, del personale a tempo determinato e degli operai agricoli secondo quanto previsto articolo 58, comma 7 bis, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013;
 - h) gestisce le procedure per l'assegnazione delle borse di studio, dei contratti di ricerca, degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca;
 - i) favorisce e adotta idonee misure organizzative per la partecipazione dei ricercatori e tecnologi a bandi internazionali, nazionali e regionali per il finanziamento di progetti di ricerca;

- j) stipula contratti di lavoro autonomo per attività di ricerca e di servizio con il supporto degli Uffici della Amministrazione centrale;
- k) garantisce il monitoraggio delle entrate per attività conto terzi e per la fornitura di servizi;
- l) adotta gli atti di gestione amministrativa interna in raccordo con la Direzioni di livello generale competente e coerentemente a quanto previsto dai Regolamenti interni dell'Ente;
- m) in qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, attua gli adempimenti atti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e gestisce le risorse finanziarie assegnate allo scopo;
- n) rappresenta l'Ente su procura del Presidente;
- o) garantisce l'aggiornamento delle banche dati tecnico-scientifiche del CREA in riferimento ai dati e alle informazioni proprie del Centro di ricerca.
- p) svolge ogni altra funzione attribuita da Regolamenti e disposizioni nell'ambito dei compiti istituzionali.

Capo IV - Amministrazione centrale

Articolo 10 - Articolazione della Direzione Generale, delle Direzioni di livello generale, degli Uffici dirigenziali di secondo livello

1. L'Amministrazione centrale è diretta dal Direttore Generale e articolata in due Direzioni di livello generale - rispettivamente di coordinamento amministrativo dei Centri di ricerca e di coordinamento delle risorse umane e finanziarie - in Uffici dirigenziali di secondo livello, come da dotazione organica, eventualmente articolati in Settori, e in Unità di livello non dirigenziale. Il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativa dell'Ente, nei limiti disposti dallo Statuto e dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e assicura il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
2. Nell'ambito della Direzione Generale e delle Direzioni di livello generale possono essere istituite Unità di livello non dirigenziale per lo svolgimento di specifiche funzioni tecnico professionali. Le relative funzioni sono definite con apposito Regolamento e assegnate, con decreto del Direttore Generale, ad unità di personale in possesso di comprovata e documentata competenza, esperienza e qualificazione professionale. L'incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
3. Nell'ambito degli Uffici dirigenziali di secondo livello possono essere istituiti i Settori per ambiti di attività. Le relative funzioni sono definite con apposito Regolamento e assegnate, con decreto del Dirigente Generale, ad unità di personale in possesso di comprovata e documentata competenza, esperienza e qualificazione professionale. L'incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Nell'ambito della Direzione Generale svolge le proprie funzioni l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) i cui componenti sono nominati dal Direttore Generale. La nomina ha durata triennale. Per motivate esigenze dell'Ente, e coerentemente ai principi di trasparenza ed in linea con le norme anticorruzione, l'incarico può essere rinnovabile una sola volta.

Articolo 11 - Nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti di livello generale

1. Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nella gestione di strutture complesse.
2. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta motivata di individuazione del candidato ritenuto più idoneo, formulata dal Presidente.

3. In caso di dimissioni, impedimento o revoca prima della scadenza del termine, i compiti del Direttore Generale sono temporaneamente attribuiti ad un sostituto nominato dal Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione nelle more dell'espletamento della procedura di selezione, che deve essere tempestivamente avviata. Il sostituto, laddove il Consiglio di Amministrazione non ritenesse di definire altri criteri oggettivi di valutazione, va scelto prioritariamente tra i Dirigenti di livello generale in servizio o, in caso di assenza o impedimento, tra i Dirigenti di secondo livello con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale.
4. Il Direttore Generale, in qualità di datore di lavoro per l'Amministrazione centrale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, attua gli adempimenti atti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e gestisce le risorse finanziarie assegnate allo scopo.
5. I Dirigenti di livello generale sono individuati, ai sensi della normativa vigente, dal Direttore Generale che formula una proposta al Presidente. Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la nomina, per l'approvazione. L'incarico è conferito con decreto del Direttore Generale. Con apposito contratto il Direttore Generale regola il rapporto di lavoro dei Dirigenti di livello generale.
6. I Dirigenti di livello generale svolgono la loro attività nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in attuazione dei documenti programmatici dell'Ente.
7. I Dirigenti di livello generale sono direttamente responsabili del rendimento della Direzione di cui sono a capo, del raggiungimento degli obiettivi e dell'osservanza della normativa vigente.
8. Il trattamento economico accessorio dei Dirigenti di livello generale è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto vigente.
9. La retribuzione di risultato del Direttore Generale e dei Dirigenti di livello generale è graduata secondo quanto previsto nel SMVP.

Articolo 12 - Nomina dei Dirigenti di seconda fascia

1. I Dirigenti degli Uffici di secondo livello sono incaricati con atto del Direttore Generale, sentito il Dirigente di livello generale di riferimento.
2. Il conferimento degli incarichi e il trattamento economico sono disciplinati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto vigente.
3. La retribuzione di risultato dei Dirigenti di seconda fascia è graduata secondo quanto previsto nel SMVP.
4. Il Direttore Generale rende conoscibili prima della scadenza degli incarichi, mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale di secondo livello che si rendono disponibili e i criteri di scelta; successivamente acquisisce le disponibilità dei Dirigenti interessati e le valuta in coerenza con i principi di efficienza, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
5. I Dirigenti dipendenti del CREA ai quali non sia affidata la titolarità di Uffici dirigenziali per fondate e motivate ragioni possono svolgere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e su incarico del Direttore Generale, funzioni di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.
6. Nel rispetto dei limiti percentuali e delle specifiche indicate nelle norme vigenti, gli incarichi dirigenziali, non assegnati ai Dirigenti di ruolo del CREA, possono essere conferiti al personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna, volta ad accertare il possesso di comprovata competenza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Verificata la mancanza di professionalità interne, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni dirigenziali o in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, presso organismi o enti pubblici o privati,

ivi compreso il CREA, ovvero a soggetti che provengano dal settore della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli Avvocati dello Stato.

7. I Dirigenti degli Uffici esercitano le funzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e svolgono ogni altro compito attribuito dal Direttore Generale, dai Dirigenti di livello generale, e dai Regolamenti nell'ambito delle competenze assegnate.
8. I Dirigenti sono direttamente responsabili del rendimento e dell'organizzazione dell'Ufficio a loro assegnato, del raggiungimento degli obiettivi e dell'osservanza della normativa vigente e dei Regolamenti interni.

Articolo 13 - Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nell'espletamento delle funzioni indicate all'art. 10 dello Statuto:
 - a) adotta ogni disposizione necessaria all'attuazione delle decisioni assunte dagli Organi dell'Ente;
 - b) propone al Presidente lo schema di ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e gli schemi di delibera muniti della necessaria documentazione, assicurandone la legittimità formale e sostanziale;
 - c) regola, con apposito contratto, il rapporto di lavoro del Direttore Tecnico Scientifico, dei Direttori dei Centri di ricerca, dei Dirigenti di livello generale, dei Dirigenti degli Uffici;
 - d) riferisce al Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, in merito alle attività gestionali in corso;
 - e) in caso di impedimento temporaneo, può delegare i Dirigenti di livello generale all'adozione di atti di propria competenza;
 - f) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Direttori dei Centri di ricerca e dei Dirigenti di livello generale in caso di assenza temporanea, impedimento, inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività assegnate;
 - g) promuove la semplificazione amministrativa e supervisiona i processi amministrativi e il loro aggiornamento con il supporto delle Direzioni e degli Uffici;
 - h) vigila sulle azioni di competenza dei diversi centri di responsabilità amministrativa al fine di garantire il buon andamento della gestione e valuta i risultati in corso di realizzazione e il conseguimento degli obiettivi assegnati, operando un monitoraggio sull'andamento gestionale;
 - i) stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle decisioni adottate dagli Organi dell'Ente o di disposizioni interne;
 - j) gestisce le risorse finanziarie, strumentali e umane e la loro assegnazione;
 - k) verifica l'attività delle due Direzioni di livello generale favorendo il raccordo con l'attività dei Centri di ricerca;
 - l) sovrintende alla predisposizione dei documenti programmatici incorporati nel PIAO;
 - m) coordina la partecipazione del CREA a tavoli e a gruppi di lavoro interistituzionali riguardanti tematiche amministrative.

Articolo 14 - Funzioni dei Dirigenti di livello generale

1. Le due Direzioni di livello generale sono ciascuna diretta da un Dirigente di livello generale e svolgono compiti di gestione amministrativa con funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica.
2. I Dirigenti di livello generale agiscono in stretto raccordo tra di loro, con il Direttore Generale, con il Direttore Tecnico Scientifico, con i Dirigenti degli Uffici e con i Direttori dei Centri di ricerca.

Capo V - Valutazione ed etica

Articolo 15 - Valutazione e responsabilità

1. La valutazione del Direttore Generale, dei Dirigenti di livello generale, dei Dirigenti di seconda fascia, del Direttore Tecnico Scientifico, dei Direttori dei Centri di ricerca, viene effettuata sulla base delle metodologie individuate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati anche alle Strutture che dirigono. Il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 16 - Comitato etico

1. Il Comitato etico è composto da tre componenti, con competenze multidisciplinari in materia di aspetti etici nell'attività di ricerca. I componenti sono nominati dal Presidente del CREA su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
2. Per lo studio di specifiche questioni, il Comitato può avvalersi di esperti *ad acta*, selezionati tra il personale dell'Ente o all'esterno, e può istituire gruppi di lavoro tematici anche interfacciandosi con i gruppi di lavoro dell'Ente già costituiti.
3. Il Comitato etico, ricevuta la richiesta di parere, si esprime entro trenta giorni, fatta salva una tempistica d'urgenza motivata e indicata nell'istanza valutata dal Comitato medesimo.
4. Per le comunicazioni e le riunioni del Comitato possono essere utilizzati strumenti telematici e di videoconferenza.
5. Il Comitato etico si avvale di un Segretario individuato tra il personale dell'Ente e nominato con decreto del Direttore Generale.

TITOLO III - STRUMENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Articolo 17 - Ambito di riferimento

1. Il CREA promuove l'adozione e l'utilizzo di strumenti finalizzati alla partecipazione e alla valorizzazione del personale ricercatore e tecnologo dell'Ente, all'attivazione di strumenti formativi e di specializzazione post-universitaria, all'attività di alta formazione, di aggiornamento e diffusione della cultura scientifica nonché la realizzazione di soggiorni studio.
2. Il CREA promuove attività di tutoraggio/supervisione dei ricercatori e tecnologi in tirocini formativi e dottorati di ricerca, nonché la loro partecipazione in commissioni di laurea e di valutazione di dottorati di ricerca.
3. Il CREA promuove la collaborazione con le Istituzioni Europee quale strumento di valorizzazione delle attività di ricerca.

Articolo 18 - Associatura del personale di ricerca

1. Il CREA favorisce l'associatura dei ricercatori e tecnologi dell'Ente presso altri enti di ricerca e Università, per lo svolgimento di attività scientifiche e tecnologiche, nonché l'associatura di ex dipendenti, di professori, ricercatori e tecnici universitari, di ricercatori e tecnologi di enti di ricerca, titolari di borse di dottorato o di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca presso i Centri di ricerca dell'Ente.

2. I criteri generali riguardanti la mobilità internazionale e le associature sono definiti in un Regolamento dedicato.

Articolo 19 - Borse di studio e contratti di ricerca

1. I Centri di ricerca con le risorse disponibili per le finalità di ricerca, possono concedere borse di studio a soggetti terzi, sia per il proseguimento e il completamento della formazione, sia per l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. Possono altresì attivare contratti e affidare incarichi di ricerca per laureati in discipline attinenti al settore di ricerca oggetto del contratto.
2. I criteri generali per la concessione di borse di studio, contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca sono definiti in Regolamenti dedicati.

Articolo 20 - Dottorati di ricerca

1. Il CREA può finanziare o cofinanziare borse di dottorato tramite specifiche convenzioni con Università o Istituzioni di ricerca sedi di Scuole di Dottorato.
2. I criteri generali e le condizioni per l'erogazione delle borse di dottorato sono definiti in un apposito Regolamento.

Articolo 21 - Mobilità internazionale, Alta formazione, soggiorni studio, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica e attività didattica per le professioni del settore agroalimentare

1. Il CREA favorisce la partecipazione dei ricercatori e tecnologi a programmi internazionali di mobilità presso istituzioni scientifiche o laboratori adottando modalità e soluzioni organizzative flessibili e rapide.
2. Il CREA promuove, finanzia e organizza autonomamente o in collaborazione con altri enti di ricerca, Università e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, attività di alta formazione di ricercatori e tecnologi dell'Ente anche attraverso soggiorni studio presso qualificate Istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, attività di aggiornamento e diffusione della cultura scientifica. Le attività possono riguardare anche il trasferimento delle conoscenze e di tecnologie sviluppate nell'ambito dei progetti di ricerca e applicabili anche in altri settori disciplinari.
3. Il CREA promuove, finanzia e organizza, autonomamente o in collaborazione con altri enti, attività didattica per le professioni del settore agroalimentare. Le già menzionate attività sono approvate dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con la DTS e sentito il parere del Consiglio Scientifico.

Articolo 22 - Patrocini, premi e utilizzo del nome e del logo

1. Il CREA può concedere il patrocinio, l'utilizzo del nome e del logo a manifestazioni ed eventi nei settori indicati all'art. 2 dello Statuto, nonché premi, nel rispetto di quanto previsto nella regolamentazione dell'Ente, ad esclusione delle fattispecie previste dal Regolamento interno in materia di marchi CREA registrati.
2. I criteri generali per la concessione del patrocinio, l'utilizzo del nome e del logo sono definiti in un Regolamento dedicato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Disposizione transitoria per le misure organizzative approvate con il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. I provvedimenti adottati sulla base del precedente Regolamento continuano a produrre i loro effetti salvo che siano in contrasto con il presente Regolamento.